



IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, contenente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, contenente «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;



Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, recante «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992), portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi n. 25 del 19 giugno 2020 con la quale viene approvata la pianta organica dell'Ente;

RITENUTO di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;

DELIBERA

Art. 1 - Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto, per l'accesso al ruolo di dirigente amministrativo di seconda fascia per il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Art. 2 Titoli di preferenza

1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.



Art. 3 - Requisiti minimi di ammissione

1. Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) titolo di studio tra quelli di seguito indicati:

Diploma di Laurea (DL) di cui all'art. 1 L. 341/90, oppure Laurea Specialistica (LS), oppure Laurea Magistrale (LM), rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze dell'economia, scienze economico aziendali, giurisprudenza, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze politiche e relazioni internazionali; psicologia o altra laurea specialistica o magistrale equipollente secondo l'equiparazione stabilita dalla tabella allegata al D.M. 9 luglio 2009 recante equiparazione tra classi delle lauree ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di Laurea Specialistica (LS), oppure Laurea Magistrale (LM), oppure Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento, come descritti al punto c), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma, di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

2) Soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

3) Soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, anche non consecutivi, purché muniti del diploma di laurea;

4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno due anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

e) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo.



2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

4. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

Art. 4 - Esclusione dal concorso

1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione conseguente anche alla non valutabilità di un titolo autocertificato e prodotto successivamente, dopo il superamento della prova scritta, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con provvedimento del RUP.

2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove.

Art. 5 - Valutazione dei titoli

1. Nell'allegato 1 sono individuati i titoli oggetto di valutazione e i punteggi ad essi attribuibili.

2. I titoli sono valutati limitatamente ai candidati che hanno partecipato alla prova scritta e prima che la commissione proceda alla correzione.

3. I titoli di cui si chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, ove autocertificati e non prodotti contestualmente alla presentazione della domanda, devono essere inviati entro dieci giorni decorrenti dal primo giorno successivo all'ultimo giorno delle prove scritte, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria@pec.psyppec.it con oggetto "Titoli concorso di dirigente amministrativo di seconda fascia". Il mancato rispetto del termine comporta la non valutabilità del titolo.

4. Il punteggio attribuito ai titoli concorre al punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.



2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3, la domanda di partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all'allegato 2, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria@pec.psyppec.it recante l'oggetto «Concorso per una unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia». Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestato al candidato. La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta elettronica di accettazione della PEC.

3. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.

Art. 7 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome, il nome ed il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, Comune, codice di avviamento postale) ed il domicilio se diverso dalla residenza;
- d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato UE;
- e) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;
- f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
- i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di



prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- l) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quali requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente art. 3, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito e degli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione;
- m) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel precedente art. 3 comma 1 lett. d), precisando:
 - se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
 - se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio;
 - se si trova nella posizione 3) l'ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
 - se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;
- n) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- o) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando;
- p) l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;
- q) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;
- r) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00 (quindici) euro tramite bonifico bancario intestato a CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI IBAN IT88X0306909606100000149502, con indicazione causale «Contributo concorso a un posto da dirigente» ed indicando il codice fiscale del candidato;
- s) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.

4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

Art. 8 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento delle prove, anche da personale individuato dal Consiglio Nazionale.

2. Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria@pec.psyppec.it, entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al Consiglio Nazionale degli Psicologi al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice e tempestivamente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria@pec.psyppec.it

Art. 9 - Prove selettive: comunicazioni ai candidati

1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale - "Concorsi ed esami", viene resa nota la pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi



del calendario delle prove scritte, delle modalità, del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Le medesime informazioni, come anche le altre comunicazioni, saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale, sezione amministrazione trasparente

Art. 10 - Commissione esaminatrice

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi sarà nominata la Commissione esaminatrice.

2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

3. La Commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti nella lingua inglese e da uno o più componenti esperti di informatica.

4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superi le cento unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 11 - Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonché della capacità ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti le funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione, consisterà nella redazione di un tema vertente su una o più delle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto dell'unione europea; c) diritto amministrativo con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici; d) contabilità pubblica; e) diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; f) legislazione professionale dell'ordinamento di psicologo e delle professioni sanitarie, con particolare riferimento alle più recenti evoluzioni normative.

3. La seconda prova scritta, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione, consisterà nella redazione di un elaborato vertente sulla risoluzione di un caso pratico in ambito giuridico- amministrativo o gestionale amministrativo con riferimento a questioni riguardanti l'attività istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.



4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
5. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
6. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo PEC, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.
9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) privacy e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; b) contrattazione personale dipendente degli enti pubblici non economici; c) scienza dell'amministrazione; d) organizzazione, centrale e periferica dello Stato.
10. Nell'ambito della prova orale è prevista la valutazione della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Nell'ambito della prova orale viene, altresì, accertata la conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego.
11. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
12. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12 - Punteggio

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 400 punti.
2. I punti sono così ripartiti:
 - a) 100 punti per la prima prova scritta;
 - b) 100 punti per la seconda prova scritta;



- c) 100 punti per la prova orale;
- d) 100 punti per i titoli

Art. 13 - Prova di preselezione

1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, la Commissione decida di effettuare una prova preselettiva, questa consisterà nella somministrazione di 50 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel precedente art. 10, da risolvere nel tempo massimo di 45 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta.
2. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a venti volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale - "Concorsi ed esami", viene resa nota la pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalità, del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 14 - Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva

1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, Aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
2. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
3. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
4. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso.



Art. 15 - Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito

1. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta, il voto riportato nella prova orale ed il voto conseguito in seguito alla valutazione dei titoli. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria@pec.psyppec.it. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui il Consiglio Nazionale ne sia già in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
3. Non sono valutati titoli di preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto dal bando.
4. Il RUP, al termine dei lavori della Commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il RUP dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale - "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 16 - Costituzione del rapporto di lavoro

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti di II fascia Enti Pubblici non Economici per il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ai sensi della normativa vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 272/2004, un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica amministrazione.



5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

Art. 17 - Accesso agli atti del concorso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli articoli 2 sexies, comma 2, lettera dd), e 2 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
6. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso la segreteria del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi e presso i locali ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
7. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10,



essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

8. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento.

9. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: segreteria@pec.psypec.it Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC segreteria@pec.psypec.it e-mail segreteria@psy.it Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 19 - Norme di salvaguardia

1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, su proposta del RUP, si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.

3. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale "Concorsi ed Esami", nonché all'interno del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

4. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, 24 giugno 2022

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Il Presidente